



REGOLAMENTO PER IL  
VOTO MAGGIORATO  
DELLE AZIONI DI  
PIOVAN S.P.A.



## **Premessa**

Il presente regolamento applicabile a Piovan S.p.A. (la “**Società**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

## **Definizioni**

**Comunicazione/i:** le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell’art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.

**Intermediario/i:** i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

**Provvedimento Post Trading:** Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata.

**Record date:** la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

**Regolamento:** il presente “Regolamento per il voto maggiorato” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2018.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

**Società o Piovan:** Piovan S.p.A. con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), via delle Industrie n. 16, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 02307730289.

**Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto:** l’azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

**Statuto Sociale :** lo statuto sociale di Piovan S.p.A..

**TUF:** (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

### **1. Diritto al voto maggiorato**

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che:

a. l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi (il "**Periodo Rilevante**"); e

b. ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e/o dalla Società, riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Relativamente alle azioni esistenti prima della data di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai fini del decorso del Periodo Rilevante è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco (come di seguito definito).

### **2. Elenco**

La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari (l'"**Elenco**").

### **3. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale**

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento.

### **4. Iscrizione nell'Elenco**

Il soggetto che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "**Richiedente**") presenta alla Società, per il tramite del soggetto intermediario presso cui sono registrate le azioni (l'"**Intermediario**"), una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco, specificando il numero di azioni che intende iscrivere nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e,

in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante<sup>1</sup> (la “**Richiesta di Iscrizione**”).

Il modulo per la Richiesta di Iscrizione nell’Elenco è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations*.

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell’Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-*quinquies* TUF e dell’art. 6 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell’Intermediario, un’apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all’art. 44 del Provvedimento unico sul *post-trading* tramite posta elettronica certificata alla casella [votomaggiurato\\_computershare@pec.it](mailto:votomaggiurato_computershare@pec.it) e copia per conoscenza alla casella all’indirizzo [ir@piovan.com](mailto:ir@piovan.com) (la “**Comunicazione**”)<sup>2</sup>.

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare del diritto di voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell’Elenco – entro e non oltre il quinto giorno antecedente alla scadenza di ciascuna periodicità di seguito indicata – e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all’iscrizione nell’Elenco con una periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). Sebbene anteriormente ricevute, le Richieste di Iscrizione produrranno effetto solo con l’intervenuto aggiornamento dell’Elenco da parte della Società e in ogni caso, entro la c.d. *record date*.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l’iscrizione nell’Elenco potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall’art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Definizione di controllo*).

<sup>2</sup> Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading*, la Comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni, ed è trasmessa con clausola “fino a revoca”:

- a) i dati identificativi del Richiedente;
- b) i dati identificativi del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal Richiedente;
- c) la data della richiesta;
- d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
- e) l’indicazione del diritto che si intende esercitare;
- f) nel caso del diritto d’intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
- g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola «fino a revoca»;
- h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
- i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
- l) il numero progressivo annuo di emissione.

la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale notificando tempestivamente all'Intermediario (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

#### **5. *Attribuzione del voto maggiorato***

Una volta decorso il Periodo Rilevante, la Società, verificata la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto, comunicherà tempestivamente all'Intermediario, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, (i) il conseguimento della maggiorazione (con indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato) ovvero (ii) il mancato conseguimento della stessa, esplicitando in tal caso la motivazione dell'eventuale diniego.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto o entro la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente.

#### **6. *Possesso anteriore alla data di avvio delle negoziazioni***

In deroga agli articoli 1, 4 e 5 che precedono, nel caso in cui un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente alla data di ammissione alle negoziazioni, la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco, l'iscrizione nell'Elenco da parte della Società e la comunicazione della Società all'azionista dell'avvenuto conseguimento della maggiorazione dovranno avvenire contestualmente e produrranno immediatamente effetto. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario si intenderà maturata a decorrere da tale data.

#### **7. *Azioni di Nuova Emissione***

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “**Azioni di Nuova Emissione**”):

- a. di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Preesistenti**”);
- b. spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- c. sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’elenco speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti.

#### **8. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall’Elenco**

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista.

La Società procede alla cancellazione dall’Elenco nelle seguenti circostanze:

- a. rinuncia dell’interessato;
- b. comunicazione dell’interessato o dell’Intermediario da cui si evince il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa;
- c. d’ufficio, in caso la Società venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita tramite una nuova iscrizione nell’Elenco e a seguito del decorso integrale del Periodo Rilevante (secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento).

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- a. La richiesta di rinuncia da parte dell’interessato deve essere presentata alla Società, per il tramite dell’Intermediario, che trasmette attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata alla casella [votomaggiorato\\_computershare@pec.it](mailto:votomaggiorato_computershare@pec.it) e

copia per conoscenza all'indirizzo [ir@piovan.com](mailto:ir@piovan.com) la comunicazione di revoca totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di revoca) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44 del Provvedimento unico sul *post-trading*. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.

b. L'azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ir@piovan.com](mailto:ir@piovan.com) e in copia conoscenza all'indirizzo [votomaggiurato\\_computershare@pec.it](mailto:votomaggiurato_computershare@pec.it) e dovrà indicare, oltre al numero delle azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.

c. La Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco.

### **9. Conservazione del diritto di voto maggiorato**

Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito

a. per successione *mortis causa*, ovvero

b. per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari.

Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

### **10. Partecipazioni di controllo**

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo – come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati – detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti

a. *mortis causa*, ovvero

b. in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

### **11. Aggiornamento**

L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. *record date*.



Regolamento per il voto maggiorato  
di Piovan S.p.A.

PIOVAN S.p.A.  
Via delle Industrie 16 – 30036  
S. Maria di Sala VE - Italy